

SENT.N. 115/2024

REPVBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del cons.
Anna Bombino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 80086/PM del registro di
Segreteria promosso dal sig. XX, nato il
omissis a omissis e residente in omissis,
via omissis (C.F.: omissis),
rappresentato e difeso, dagli Avvocati Fausta DI
GRAZIA e Mario Manca entrambi del Foro di Roma e
domiciliati presso il loro Studio di Roma, Via Tripoli
n. 20

CONTRO

Il Centro Informatico Amministrativo Nazionale della
Guardia di Finanza (CIAN) in persona del
rappresentante legale pro tempore, con sede in Roma,
Via Rodolfo Lanciani n. 11, elettivamente domiciliato
presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma, Via
dei Portoghesi n_ 12;
per la riforma del decreto n. 2663 in data 12 giugno
2023 di riliquidazione della pensione definitiva, al
termine del periodo in ausiliaria;
Uditi alla udienza del 13 marzo 2024, con
l'assistenza del segretario dott. Federica Sperapani,
il relatore cons. Anna Bombino, l'avv. Fausta Di
Grazia per il ricorrente, il Cap. Grieco Teresa per
delega per l'Amministrazione resistente;
Visto il ricorso e i documenti tutti di causa;

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente, arruolato nel Corpo della Guardia di finanza in data 02.10.1971 e cessato dal servizio permanente di ufficiale per limite di età con il grado di generale di brigata, in data 06.06.2012 a 61 anni e dopo aver maturato 46 anni e 3 mesi di anzianità contributiva utile, di cui 29 anni e 5 mesi alla data dei 31.12.1995, ha rappresentato che con il decreto n. 3017 in data 4 agosto 2017, gli è stata liquidata - a decorrere dal 07.06.2016, alla cessazione del periodo di ausiliaria - la pensione ordinaria definitiva calcolata con il sistema interamente retributivo, seppur rientrando nel medesimo in quello c.d. "misto all'1.01.2012", ai sensi del predetto art. 24, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011, con esclusione dei contributi versati dall'Amministrazione durante i quattro anni trascorsi dal medesimo in ausiliaria, a mente del combinato disposto degli artt. 1871 e 1874 del C.O.M..

2. Con diffida del 19 maggio 2023, l'interessato ha chiesto al CIAN di annullare il predetto decreto n. 3017 datato 4 agosto 2017 prevedendo il calcolo della «quota C» limitatamente ai contributi complessivi versati a favore dell'Ufficiale durante il periodo di permanenza in ausiliaria.

3. Con nota n. 18620012023, in data 21 giugno 2023, l'Ufficio del trattamento economico ha respinto la richiesta del ricorrente avendo egli maturato, alla data del 31 dicembre 2011 un'anzianità contributiva utile a pensione superiore a 40 anni, con applicazione dell'aliquota di rendimento percentuale

ex art. 54 del d.P.R. 1092/1973, pari all'80 %"; in sostituzione, ha emesso il nuovo decreto di pensione ordinaria definitivo n. 2663 in data 12 giugno 2023, comprensivo a)"delle aliquote di rendimento previste per il personale rientrante nel sistema di calcolo ex retributivo, ossia che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità contributiva utile pari o superiore ai 18 anni"; b)"del cosiddetto «doppio calcolo» di cui alla circolare INPS n. 74/2015, dal quale è scaturito un trattamento pensionistico con la quota «C»"; c)"dei benefici previsti al termine del periodo di permanenza nella categoria dell'ausiliaria di cui: agli articoli 1870 e 1871 del decreto legislativo n. 66/2010, per quanto attiene al sistema retributivo; all'art. 1864 del medesimo decreto legislativo, invece per quanto concerne quello contributivo, ma limitatamente alla sola attribuzione del coefficiente di trasformazione correlato all'età anagrafica di cessazione dal servizio al termine dell'ausiliaria".

4. Con l'odierno ricorso, il ricorrente, previa riforma del gravato decreto n. 2663 /2023, ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto alla riliquidazione della pensione mediante la valorizzazione dei contributi versati nel periodo di permanenza (...) in ausiliaria", con liquidazione degli arretrati e degli accessori di legge.

In particolare, il ricorrente ha censurato l'avversato decreto n. 2663 del 12 giugno 2023 per violazione degli artt. 1871, primo e secondo comma, artt. 1864 e 1874 C.O.M.. in forza dei quali "Il periodo di permanenza in ausiliaria è computato per intero agli effetti della pensione come servizio

effettivo, anche se il militare non è stato nel periodo stesso richiamato in servizio.” e “Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, è liquidato al militare un nuovo trattamento di quiescenza con il computo di detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che sono serviti ai fini della liquidazione del trattamento concesso all’atto della cessazione dal servizio permanente, maggiorati sia degli aumenti periodici del 2,50 per cento dello stipendio per ogni biennio trascorso in ausiliaria, sia dell’indennità di cui all’art. 1870.”. Inoltre, la Circolare n. 136262/2022 del 10 maggio 2022 del Comando Generale della Guardia di Finanza, con la quale ha recepito le omologhe disposizioni emanate in materia dalla Direzione Generale della Previdenza Militare del Ministero della Difesa, sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 117 della Costituzione, perché escluderebbe dalla riliquidazione della pensione definitiva, effettuata, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, al termine del periodo di permanenza in ausiliaria, i militari in regime retributivo al 1° gennaio 1996, transitati in ausiliaria avendo già maturato, al 31 dicembre 2011, l’80% della base pensionabile e anche quelli, in possesso a tale data di un percentuale inferiore, la cui pensione è però composta, a seguito del c.d. “doppio calcolo”, esclusivamente dalle quote “A” e “B” di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 503/1992. Il ricorrente ha, pertanto, affermato che una siffatta preclusione è contraria ai principi costituzionali di ragionevolezza e di eguaglianza sostanziale (art. 3)

e di riserva di legge (art. 117) e, per tali ragioni, ha concluso che il periodo di permanenza in ausiliaria è da computare quale servizio effettivo ai fini pensionistici e che deve essere considerato alla stregua di una prosecuzione del servizio attivo, di cui, peraltro, condivide integralmente il profilo contributivo. Ne deriva che al ricorrente deve essere accordata, per evidenti ragioni di eguaglianza sostanziale, una misura di rivalutazione che tenga conto dei contributi versati a favore del medesimo nei cinque anni di ausiliaria, con conseguente incremento del montante contributivo utilizzato per il calcolo della relativa quota "C" alla data di collocamento a riposo.

5. Instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva depositata il 28.2.2024, anticipata con atto di mera costituzione depositato l'11.10.2023, si è costituito in giudizio il Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza, e chiesto il rigetto del ricorso con la conseguente condanna alle spese di parte ricorrente.

In particolare, il resistente ha richiamato il quadro normativo di riferimento ed affermato che:

-l'art. 1864 C.O.M. si applica solo al personale in possesso di una anzianità inferiore ai 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, immesso nel sistema contributivo a partire dal 1° gennaio 1996, e al personale che, pur avendo una anzianità pari o superiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, conservi all'esito del cd. "doppio calcolo" imposto dall'art. 1, comma 707, della legge n. 190/2014, una quota contributiva della pensione, sulle anzianità

acquisite successivamente al 31 dicembre 2011, e
cioè, nel caso in cui il trattamento pensionistico
calcolato con i criteri della cd. riforma "Fornero"
(comprensivo quindi della quota "C") risultasse
inferiore a quello calcolato con il sistema
interamente retributivo per tutte le anzianità
contributive maturate;

-ai sensi dell'art. 1, comma 707, della legge
190/2014, il ricorrente non può accedere
all'ulteriore accantonamento contributivo in
discussione al termine dell'ausiliaria;

-per la riliquidazione in argomento restano validi i
vecchi criteri di calcolo delle pensioni retributive
ai sensi dell'art. 1871 C.O.M.;

-l'art. 54, settimo comma, del d.P.R. n. 1092/1973,
a prescindere dall'esito del cd. "doppio calcolo"
esclude dall'ulteriore accantonamento retributivo in
questione coloro i quali, alla data del 31 dicembre
2011, hanno raggiunto la massima anzianità
contributiva corrispondente all'aliquota di
rendimento dell'80% della base pensionabile; che, in
tale caso, al termine del periodo di permanenza in
ausiliaria, la riliquidazione della pensione avviene
ai sensi dell'art. 1871 C.O.M. e dell'art. 1864
C.O.M., per la parte contributiva limitatamente
all'applicazione del coefficiente di trasformazione
indicato dalla tabella A, allegata alla legge n.
335/1995, relativo all'età anagrafica alla data di
cessazione dall'ausiliaria;

-coerenti con tali disposizioni si appalesano le
direttive emanate con circolare n. 13626212022 del 10
maggio 2022, avente a oggetto la valorizzazione, ai

fini pensionistici, del periodo trascorso in ausiliaria e il versamento delle relative ritenute previdenziali, e contenente dei chiarimenti tecnico-contabili circa le modalità di ricalcolo della pensione per il personale interessato; -che, pertanto, il decreto è esente dai vizi lamentati dal ricorrente, posto che quest'ultimo, alla data del 31 dicembre 2011, ha maturato la massima anzianità contributiva, corrispondente all'aliquota di rendimento dell'80%, e non ha, quindi, diritto alla valorizzazione dell'ulteriore contribuzione oltre quella massima già raggiunta, e che ha beneficiato della riliquidazione, ai sensi dell'art.1864 C.O.M., limitatamente all'applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'età di uscita dall'ausiliaria.

6.Con memoria di replica depositata l'1 marzo 2024, il ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso contestando integralmente le difese dell'amministrazione resistente.

In particolare, ha precisato che la pensione attribuita al ricorrente è stata liquidata con il sistema misto pro-rata 2012, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del d.l. n. 201/2011, come integrato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 190/2014, e, quindi, con il sistema del cd. "doppio calcolo" alla data dell'1.01.2015 (decorrenza prevista, nel caso di specie, dal combinato disposto dei commi 707 e 708 del richiamato art. 1 della legge n. 190/2014, in quanto al ricorrente, cessato dal servizio il 6.06.2012, detto metodo si applica a decorre dal 2015), mentre ha eseguito, nella parte successiva

sempre dello stesso decreto, la riliquidazione della pensione, determinando l'importo definitivo, a decorrere dal 7.06.2016 (vale a dire al termine del quadriennio trascorso dal ricorrente in ausiliaria), senza effettuare nuovamente il "doppio calcolo" ma limitandosi ad assegnare esclusivamente gli incrementi della quota retributiva pari al 2,5% per ogni biennio di ausiliaria, pari a euro 2.267,92 lordi annui (art. 1871, comma 2, del D.Lgs, n. 66/2010) e della quota contributiva (incremento di euro 69,87 lordi annui) per effetto dell'applicazione ad essa del più elevato coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di cessazione dall'ausiliaria ex art. 1864 (ovviamente senza computare i contributi versati nei quattro anni di ausiliaria per cui è causa).

Pertanto, asserisce il ricorrente, il periodo di ausiliaria è momento successivo rispetto al servizio attivo ed è autonomo poiché non influisce in alcun modo sul meccanismo del "doppio calcolo": infatti, l'incremento dell'importo pensionistico al termine di tale periodo avviene soltanto per effetto del ricalcolo della quota contributiva determinata all'atto della cessazione dal servizio (cit. art. 1864) e dell'applicazione dei benefici previsti dalla legge (cit. art. 1871, comma 2) per detta posizione del congedo (2,5% per ogni biennio di ausiliaria e conglobamento in pensione, nella misura della quota retributiva maturata al termine del servizio, dell'ultima indennità di ausiliaria percepita). Ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

7. Alla udienza odierna, l'avv. Fausta Di Grazia, per

il ricorrente, ha insistito nell'accoglimento del ricorso con ampia illustrazione delle argomentazioni dedotte negli scritti difensivi.

Il rappresentante dell'Amministrazione resistente, ha chiesto il rigetto del ricorso riportandosi agli scritti difensivi.

La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione, mediante pubblica lettura del dispositivo.

Considerato in

DIRITTO

1. La questione sottoposta al vaglio del Giudicante è stata già oggetto di scrutinio da parte della Corte dei Conti con esiti sfavorevoli agli interessati, che qui sono condivisi ai fini della definizione della presente controversia.

2. Prima della riforma introdotta con il D. L. n. 201/2011, conv. ex lege n. 214/2011 (nota come "riforma Fornero"), le pensioni di coloro che, come il ricorrente, avevano maturato più di 18 anni di servizio alla data del 31.12.1995, erano interamente liquidate con il sistema retributivo sulla base delle disposizioni già vigenti al 17.08.1995, ai sensi di quanto previsto dall'art.1, comma 13, della legge n. 335/1995 ("riforma Dini").

Il trattamento pensionistico era calcolato sommando le quote A e B di pensione, di cui all'art.13 del D. Lgs. n. 503/1992, da computare nei limiti dell'aliquota massima di rendimento della base pensionabile dell'80%, raggiungibile con 40 anni di anzianità contributiva (art.54, d.p.r. n.1092/1973). Erano quindi non valorizzabili, ai fini pensionistici, le ulteriori anzianità contributive

possedute oltre i 40 anni. Con il D. L. n. 201/2011, è stato introdotto il sistema contributivo denominato pro - rata, valido per tutti i lavoratori. L'art.24, comma 2, ha stabilito quanto segue: "A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo." Pertanto, le pensioni liquidate a partire dal 1° gennaio 2012, per i lavoratori che avevano maturato più di 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, si componevano inizialmente di tre quote: 1) quota A, calcolata sulla base della retribuzione annua spettante alla data di cessazione dal servizio, moltiplicata per un'aliquota corrispondente all'anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1992; 2) quota B, calcolata secondo il sistema retributivo, relativa alla anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993; 3) quota C, calcolata secondo il sistema contributivo, per l'anzianità maturata successivamente al 31 dicembre 2011. La disposizione, diretta ad un contenimento della spesa previdenziale nella formulazione originaria del 2011, ha prodotto un effetto opposto con riferimento alla posizione di coloro che rientravano, secondo le indicazioni del legislatore del 1995, nel sistema interamente retributivo e che, al 31 dicembre 2011, erano in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni; questi pensionati, infatti, per effetto della riforma Fornero, hanno inizialmente beneficiato di una quota aggiuntiva di pensione da calcolare con il sistema contributivo a decorrere dal

1° gennaio 2012, così ampliando l'anzianità valorizzabile ai fini pensionistici.

In altri termini, la categoria si è avvantaggiata del passaggio generalizzato al sistema di calcolo contributivo della pensione, in quanto, pur avendo già raggiunto il "massimo" della pensione nel sistema retributivo, poteva aggiungere un'ulteriore quota contributiva, incrementativa dell'importo finale.

Al fine di correggere tale distorsione, la legge di stabilità per il 2015, novellando il comma 2 dell'art. 24 del D.L. n. 201/2011, come conv. ex lege n. 214/2011, ha aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.".

Il legislatore ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, un doppio calcolo del trattamento pensionistico, mediante i criteri ante riforma e post riforma, con applicazione di quello meno favorevole per il pensionato.

Il meccanismo del c.d. "doppio calcolo" si applica al personale militare, previsto dall'art. 1 commi 707-709 della legge 190 del 2014, a seguito della

introduzione della formula di calcolo contributivo per le anzianità maturate dal 1 gennaio 2012-ad evitare che l'importo complessivo del trattamento possa eccedere quello che sarebbe stato liquidato con le regole vigenti al 31 dicembre 2011 (v. Circ. INPS 10.5.2015 n. 74).

Ne consegue che appare corretto prevedere che, nel calcolo del trattamento con il metodo retributivo, non possa comunque essere applicata un'aliquota di rendimento superiore all'80% (già raggiunta prima del 31.12.2011), poiché si tratta della massima aliquota riconoscibile al personale militare, ai sensi del principio generale di cui all'art.54 del D.P.R. n.1092/1973.

Infatti, la novella del 2014 lascia inalterati i criteri per la determinazione della retribuzione pensionabile e delle aliquote di rendimento.

Pertanto, poiché le aliquote di rendimento per i dipendenti pubblici non possono superare l'80% della base pensionabile, nessun vantaggio può derivare al ricorrente dalla disciplina recata dall'art.24, comma 2, del D. L. n.201/2011, come integrata dall'art.1, comma 707, della legge n. 190/2014.

Dal momento che il ricorrente poteva vantare la massima anzianità contributiva nel 2011, diventa irrilevante l'ulteriore anzianità contributiva maturata dopo il 31 dicembre 2011, essendo già in possesso della massima aliquota di rendimento (in senso conforme:Corte conti , Sez. III Centr., sent. n.172/2022; Sez. giur. Toscana, sentenza n. 225/2023; id. in termini, tra le tante, Sez. giur. Campania, sentenze nn. 607 e 608 del 2023; Sez. giur. Emilia-

Romagna, sentenza n. 67/2023; Sez. giur. Lombardia, sentenza n. 96/2023; Sez. giur. Calabria sentenze nn. 185 e 189 del 2023).

3. Come correttamente argomentato dalla Guardia di Finanza, nella memoria difensiva, i benefici invocati dal ricorrente valgono per i militari del Corpo che:

1) alla data del 31 dicembre 1995 risultavano provvisti di un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni;

2) pur avendo conservato il sistema retributivo, in quanto titolari di un'anzianità utile pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, siano divenuti, a far data dal 10 gennaio 2012, destinatari del sistema contributivo "pro-rata" di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Nei confronti di questi ultimi, il ricalcolo ex articolo 1864 del C.O.M. può essere effettuato purché gli stessi:

(a) non abbiano raggiunto, al 31 dicembre 2011, la massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota di rendimento massima dell'80% di cui all'articolo 54, settimo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092;

(b) all'esito del doppio calcolo previsto dall'articolo 1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cfr. circolare INPS n. 74 del 10 aprile 2015), risultino destinatari del trattamento pensionistico comprensivo della quota contributiva (cd. quota "C") potendo così beneficiare dell'ulteriore accantonamento contributivo al termine dell'ausiliaria.

Nel caso in esame, pertanto, l'interessato avendo maturato, al 31 dicembre 2011, la massima anzianità contributiva, corrispondente all'aliquota di rendimento dell'80%:

3) non ha diritto alla valorizzazione di ulteriore contribuzione oltre quella massima già raggiunta;

4) ha beneficiato della riliquidazione ex art. 1864 del decreto legislativo n. 66/2020, limitatamente all'applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'età di uscita dall'ausiliaria, nonché i benefici derivanti dal periodo di permanenza in ausiliaria di cui agli artt. 1871, secondo comma, (2,5% della base pensionabile per ogni biennio trascorso in ausiliaria).

4. Il provvedimento impugnato è esente dai vizi eccepiti dal ricorrente e va quindi confermato.

5. Ai sensi dell'art. 31 c.g.c., le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, nella complessiva somma di euro 500,00 (cinquecento) in favore del Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza.

P.Q.M.

Il Giudice delle pensioni in composizione monocratica presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi di difesa in favore del Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza, che liquida nell'importo di euro 500,00 (cinquecento), oltre ad accessori come per legge se dovuti.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso Roma, nella Camera di consiglio
del 13 marzo 2024.

IL GUP

Anna Bombino

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 14.03.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA